

Il Quoiani, durante la esecuzione dei lavori, ha presentato riserve per il complessivo importo di L.951.798,19.- Le riserve si riferiscono, sostanzialmente, a richieste di aumenti di prezzo per variazione del mercato.-

Tali domande sono state esaminate e non accolte dal collaudatore, il quale ha stabilito siano dovute all'Impresa, in aggiunta al prezzo, L.44.082,22.-

Il Comitato Tecnico, di fronte alla insistenza del Quoiani ed alla dichiarazione che esso intendeva di ricorrere al Collegio arbitrale, ha riesaminato la posizione anche in rapporto ai criteri adottati dai Collaudatori, ritenendo che si potrebbero accordare all'Impresa L.85.000.-

Il Quoiani, peraltro, informato verbalmente e senza impegno, di tale disposizione del Comitato Tecnico, ha fatto sapere che limita le sue domande a L.300.000, e ciò porterà necessariamente al giudizio arbitrale.-

Intorno al possibile esito del medesimo, l'On. Consiglio si renderà conto della situazione con raffronto tra l'art.6 del contratto richiamato e la norma del Capitolato Speciale e Generale.-

In base a queste ultime due, nessun dubbio dovrebbe sorgere per il rigetto delle domande di aumenti del Quoiani.- Egli si appoggia sull'art.6 per dire che la invariabilità dei prezzi si riferisce alle: "vicende del NORMALE mercato edilizio" e che quello posteriore al 26 settembre 1935, non era tale.-

Non sembra che l'osservazione sia accettabile, per le seguenti ragioni:

1°-Il Capitolato speciale e quello generale parlano chiarissimo;  
 2°-Il contratto fu stipulato il 26 settembre 1935 quando già era in moto la spedizione in Abissinia e quindi vi era l'aumento dei prezzi in atto e la previsione sicura di altri aumenti;

3-L'ultimo capoverso dell'art.6 del contratto specifica la INVA-